



Adottata dal Direttore Generale in data **11/11/2008**

OGGETTO: Costituzione Commissioni Mediche locali.

- RICHIAMATO** L'Art. 119 del Codice della strada che prevede che per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida di autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica, funzionale, tale da impedire la conduzione sicura dei veicoli per cui viene abilitato alla guida;
- PRECISATO** che il medico competente può rilasciare l'idoneità, quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'art. 119 comma 9, del codice della strada, pur evidenziandosi malattie fisiche o psichiche, accerti o dichiarati che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida dei veicoli per cui deve essere abilitato. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medico locale;
- CONSIDERATO** che nell'organizzazione dell'Azienda Asl 7, ad oggi, non è presente una commissione medico locale che garantisca quanto previsto dall'art. 119 del codice della strada,
- PRECISATO** che il presidente della commissione medico locale è nominato con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della Sanità su designazione del Responsabile dell'Azienda Sanitaria presso la quale opera la commissione;
- PRESO ATTO** che l'art. 119 prevede che il presidente di detta commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale, o un suo sostituto e che la commissione deve essere composta di due membri effettivi e di due supplenti, designati dalle amministrazioni competenti; e qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici, la commissione è integrata da un ingegnere della M.C.T.C. nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione;
- RITENUTO** di dover provvedere all'individuazione dei componenti della succitata commissione; .

Il Direttore Sanitario

PROPONE

Sulla base di quanto previsto dall'art.119 comma 2, e comma 9 (qualora lo ritengano opportuno) di individuare la composizione della Commissione medico locale come di seguito:

Presidente Dr. Siciliano Filippo

Medico Titolare Dr.ssa Caboni Maria Assunta **Medico Supplente** Dr. Giuseppe Pala

Medico Titolare Dr. Cusano Bruno Giovanni **Medico Supplente** Dr.ssa Muscas Rita

Psicologo Titolare Dr Bachisio Carta **Psicologo Supplente** Dr.ssa Fabrizia Casulal.

IL DIRETTORE GENERALE

ACQUISITO il parere favorevole espresso Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di istituire la Commissione Medico Locale, come previsto dall'art. 119 del Codice della Strada;

Di individuare la composizione della Commissione Medico Locale come di seguito specificato:

Presidente Dr. Siciliano Filippo

Medico Titolare Dr.ssa Caboni Maria Assunta **Medico Supplente** Dr. Giuseppe Pala

Medico Titolare Dr. Cusano Bruno Giovanni **Medico Supplente** Dr.ssa Muscas Rita

Psicologo Titolare Dr Bachisio Carta **Psicologo Supplente** Dr.ssa Fabrizia Casulal.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

DIR.AMM. _____

DIR. SAN. _____

ADD/ Dessi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la deliberazione
N° _____ del _____

È stata pubblicata
Nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
A partire dal _____ al _____
Resterà in pubblicazione per 15 gg. Consecutivi
Ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dr Sergio Salis)**

Allegati n° _____

CONSEGNARE COPIE A :

Collegio dei Sindaci

Direzione Generale

Direzione Amm/va

Direzione Sanitaria